



MUNICIPALITA' 3
Stella - San Carlo All'Arena

SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE

ORDINANZA N. 08 DEL 04/04/2018

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in Viale Del Poggio, già area mercatale, per lo svolgimento dei mercati agroalimentari.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-il S.A.T Municipalità 3 rappresenta la necessità di istituire chiusura al traffico veicolare in Viale del Poggio, tratto compreso tra il Viale Colli Aminei e Viale degli Astronauti (già area mercatale), a seguito dell'affidamento in gestione dell'area per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui D.M. del 20 novembre 2007, regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. N 27 del 26/06/13, così come modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n. 30 del 12/06/2014;

Letta la Disposizione Dirigenziale del Servizio Attività Tecniche repertoriata al n. 34 del 31/10/17 e pubblicata al n. 6225 del 6/11/17 che affida per tre anni, senza possibilità di rinnovo alla scadenza, a soggetti composti da imprenditori agricoli l'istituzione dell'atto di concessione, al mercato di vendita diretta in viale del Poggio, già area mercatale, un giorno con cadenza settimanale, e più precisamente ogni domenica del mese dalle ore 7:00 alle ore 15:00 a partire dal mese marzo 2018;

Vista la Convenzione tra la Municipalità 3 e l'Associazione Nuova CIA Partenopea Area Metropolitana di Napoli, nonché la Convenzione tra la Municipalità 3 e la Coldiretti, per l'affidamento in gestione delle aree mercatali di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione n. 34 del 31/10/2017;

Considerato che il dispositivo di traffico, che si intende adottare, è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Mobilità Sostenibile;

ORDINA

ISTITUIRE dalle ore 7:00 alle ore 15:00, e per tutte le domeniche del mese, dall' 8 aprile 2018 al 31 marzo 2021 in Viale del Poggio già area mercatale nei giorni da lunedì a sabato, nel tratto compreso tra viale Colli Aminei e viale degli Astronauti:

- ⌚ il divieto di transito veicolare, esclusi i veicoli di: Soccorso e pronto intervento, delle Forze dell'Ordine, adibiti al trasporto delle persone diversamente abili con invalidi a bordo.
- ⌚ divieto di sosta con rimozione coatta.

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è ritenersi sospesa.

L'installazione della segnaletica, necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e eventuali disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, nonché il preavviso di 48h prima dell'evento, è a carico dei gestori dell'area.

Per particolari esigenze di ordine pubblico Servizio Autonomo Polizia Locale potrà adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse l'opportunità nei giorni indicati nella presente Ordinanza.

Il servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.30/4/1992 n.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro 120 gg dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S., D.Ls 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro 60 gg. dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
dott. Antonio Pitterà

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.